

Pesaro, 9 marzo 2015

Agli
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
dei Dottori Agronomi e Forestali
degli Architetti
degli Ingegneri
dei Geometri e dei Geometri laureati
dei Periti Agrari
degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati
dei Periti Industriali
della Provincia di PESARO e URBINO

Prot. 1708

Oggetto: Sanzioni amministrative per violazione norme tributarie - D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, innovazioni apportate all'art. 13 – Ravvedimento operoso

Con riferimento all'oggetto, si ritiene utile evidenziare i seguenti aggiornamenti apportati dalla Legge n. 190/2014 (articolo 1, comma 637), con decorrenza 1° gennaio 2015, che impattano in modo sostanziale anche sul sistema sanzionatorio catastale.

Le citate innovazioni, tra l'altro, ampliano i vincoli temporali entro cui è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, oltre il limite annuale previsto precedentemente (a decorrere dalla violazione della norma: ad esempio per tardivo accatastamento).

A seguito dell'incorporazione avvenuta nel 2012, le competenze assegnate all'Agenzia del Territorio sono state acquisite dall'Agenzia delle Entrate, comprese le attribuzioni per la riscossione dei tributi in ordine ai servizi resi per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del catasto e il relativo controllo con le connesse funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni. Per tale ragione, le innovazioni apportate all'articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trovano piena applicazione anche in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali.

Dal 1° gennaio 2015, l'istituto del ravvedimento operoso, per le “*omissioni o inosservanze dei termini temporali per l'assolvimento degli obblighi*” posti a carico degli intestatari di beni immobili (art. 12, comma 1, del DPR n. 650/1972), è **sempre utilizzabile, fino alla notifica degli atti di liquidazione** e di accertamento; in precedenza, il ravvedimento risultava, invece, precluso già nel caso fossero iniziati “*.. accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.*”

All'attualità, risulta possibile regolarizzare spontaneamente eventuali violazioni delle norme catastali - beneficiando di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria - fino alla notifica della sanzione emessa dall'Ufficio.

La riduzione della sanzione è rimodulata in ragione del tempo trascorso tra la regolarizzazione spontanea (ravvedimento) e l'inosservanza dell'obbligo di legge.

Si sintetizzano nella seguente tabella le citate novità, rimandando all'attenta lettura dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che si riporta in nota.

Regolarizzazione del mancato adempimento	Rif. Art. 13, co. I, D.Lgs. 472/97	Nuovo ravvedimento Dal 01/01/2015	Vecchio ravvedimento Fino 31/12/2014
Entro 90 gg dall'omissione o dall'errore	Lettera a-bis)	Sanzione ridotta ad 1/9 del minimo edittale	-----
Entro 90 gg dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione ¹	Lettera c)	Sanzione ridotta a 1/10 del minimo edittale	
Entro 1 anno dall'omissione o dall'errore ²	Lettera b)	Sanzione ridotta a 1/8 del minimo edittale	
Entro 2 anni dall'omissione o dall'errore	Lettera b-bis)	Sanzione ridotta a 1/7 del minimo edittale	-----
Oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore	Lettera b-ter)	Sanzione ridotta a 1/6 del minimo edittale	-----

Il pagamento del tributo e della sanzione in misura ridotta – a cui vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno – può essere effettuato direttamente presso la cassa dell'Ufficio Provinciale –

¹ Il termine “dichiarazione”, inteso in senso lato, comprende anche la nozione di “atto” o “denuncia” (cfr. circolare n. 192/E del 1998, paragrafo 3.1).

² La lettera b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, per i tributi per i quali non è prevista la dichiarazione periodica (ad esempio, gli atti di aggiornamento dei dati catastali) contempla la possibilità di regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni entro un anno dalla commissione della violazione (cfr. circolare n. 192/E del 1998, paragrafo 3.1).


Territorio, ovvero attraverso il canale telematico, tramite l'apposita funzionalità predisposta all'interno degli specifici pacchetti applicativi realizzati per l'area catasto e cartografia. Ulteriore modalità alternativa è l'esecuzione del versamento su c/c intestati ai singoli uffici (cfr. paragrafo 5 della Circolare n. 2 del 17 aprile 2002 ex Agenzia del Territorio).

Con l'occasione si rammenta che il termine utile per la presentazione del tipo mappale è di sei mesi dall'abitabilità / agibilità, come indicato dall'art. 8 della Legge n. 679/69.

Con il consueto spirito di fattiva collaborazione, si chiede cortesemente di diffondere la presente informazione tra i propri iscritti.

Nel ringraziare, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
(Sergio QUIETI)



D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 - Art. 13. Ravvedimento (testo in vigore dal 1° gennaio 2015)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'*articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4*, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli *articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli *articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, e *54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. *(Comma abrogato)*

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. ⁽²²⁾